

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1364/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo di novellame non biologico e di seme non biologico di molluschi bivalvi nell'acquacoltura biologica

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce le prescrizioni fondamentali relative alla produzione biologica di alghe marine e di animali di acquacoltura. Le norme dettagliate per l'attuazione di tali prescrizioni sono stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione⁽²⁾.

(2) Tra novembre 2012 e aprile 2013, alcuni Stati membri hanno presentato domande di revisione delle norme riguardanti i prodotti, le sostanze e le tecniche che possono essere utilizzati nell'ambito della produzione dell'acquacoltura biologica. Tali richieste devono essere valutate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica istituito dalla decisione 2009/427/CE della Commissione⁽³⁾; sulla base di tale valutazione, la Commissione intende esaminare la necessità di un'eventuale revisione di dette norme nel 2014.

(3) In alcune di tali richieste si dichiarava che sul mercato non erano disponibili quantitativi di novellame e di seme di molluschi biologici sufficienti per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 25 *sexies* e 25 *sexdecies* del regolamento (CE) n. 889/2008.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2009/427/CE della Commissione, del 3 giugno 2009, che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (GU L 139 del 5.6.2009, pag. 29).

(4) Poiché il novellame e il seme di molluschi biologici continuano a non essere disponibili in quantità tali da permettere la continuità, evitare l'interruzione della produzione dell'acquacoltura biologica nell'Unione e consentire il tempo necessario per l'ulteriore sviluppo del mercato di novellame e di seme di molluschi biologici, è giustificato, in attesa del parere degli esperti, rinviare di un anno, fino al 31 dicembre 2014, l'applicazione della percentuale del 50 % di cui all'articolo 25 *sexies*, paragrafo 3, e all'articolo 25 *sexdecies*, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 889/2008.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

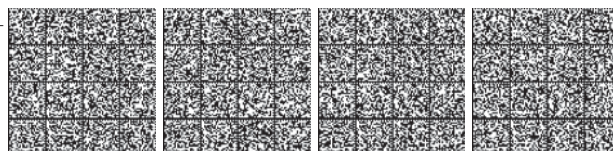
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1) all'articolo 25 *sexies*, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015.»

2) all'articolo 25 *sexdecies*, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, la percentuale massima di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici che può essere introdotta nelle unità di produzione biologica è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015.»



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

14CE0320

